



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

**All'On.le Ministro
SEDE**

PARERE GENERALE N.14

OGGETTO: Parere «In materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo di natura accademica e scientifica prestati successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382»

Adunanza del 22 Ottobre 2013

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

TENUTO CONTO DI QUANTO GIÀ PREVISTO

Dall'art. 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, «Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari» (abrogato dall'art.13, decreto-legge 1 ottobre 1973, n.580);

Dagli artt. 5 e 6 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580 recante «Misure urgenti per l'Università», convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Dalla parte VI «Enti scientifici di ricerca e sperimentazione» della Tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente» e successive modifiche ed integrazioni;

Dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Dall'art. 103, «Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi» del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Dall'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, «Norme in materia di borse di studio universitarie» (abrogato dall'art.29, comma 11, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n.240);



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Dalla nota ministeriale 17 marzo 1997, a firma Berlinguer, che riconosce la «facoltà per le Università di procedere ad assunzioni a tempo determinato»;

Dall'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e successive modificazioni (comma abrogato dall'art.29, comma 11, lettera *d*) della legge 30 dicembre 2010, n.240);

Dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES»;

Dalla «Carta Europea dei Ricercatori» del marzo 2005;

Dal Parere CUN del 15 settembre 2005;

Dall'art. 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230 «Nuove disposizioni concernenti i Professori e i Ricercatori universitari» (comma abrogato dall'art.29, comma 11, lettera *c*) della legge 30 dicembre 2010, n.240);

Dall'art. 24, comma 3, lett. *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Dal d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 «Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei Professori e dei Ricercatori universitari, a norma dell'art 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2012, n. 102

CONSIDERATO CHE

- (1) Ai sensi del d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, i Professori e i Ricercatori universitari che, alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non abbiano ancora effettuato o completato il periodo di straordinariato, alla scadenza di tale periodo accedono alle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla conferma in ruolo ai sensi del d.P.R. n.382/1980 ivi compresa la ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 103 del medesimo decreto.
- (2) L'art. 103 del d.P.R. n.382/1980 prevede il riconoscimento ai fini della carriera di servizi pre-ruolo, antecedenti l'entrata in vigore dello stesso e tassativamente elencati all'art. 7 della l. n. 28/1980. A tal fine, è comunque espressamente esclusa dallo stesso art. 103 la possibilità di riconoscimento del periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.
- (3) Si configura quindi un'oggettiva disparità di trattamento tra servizi pre-ruolo di natura accademica e scientifica prestati in Italia prima del 1980 e in epoca successiva.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

- (4) La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2012, n. 102 stabilisce, con espresso riferimento agli assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'art. 51, comma 6 della l. n.449/1997, il diritto al riconoscimento di servizi pre-ruolo, successivi all'entrata in vigore del d.P.R. n.382/1980, che costituiscano un'evoluzione delle categorie di collaborazione precaria con le Università e con le istituzioni di ricerca vigenti all'epoca dell'entrata in vigore del medesimo d.P.R. n. 382/1980.
- (5) Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire quali altri servizi pre-ruolo successivi all'entrata in vigore del d.P.R. n.382/1980 possano costituire, in base alla pronuncia del Consiglio di Stato sopra menzionata, un'evoluzione delle categorie di collaborazione precaria identificate dall'art. 7 della l. n.28/1980 e possano perciò essere oggetto di riconoscimento ai fini della carriera dei soggetti di cui al punto 1 e assimilabili.
- (6) L'esame delle categorie elencate nell'art.7 della l. n.28/1980 permette di individuare, quali elementi comuni e caratterizzanti tutte le tipologie:
 - a) la finalità di formazione o «addestramento scientifico e didattico»;
 - b) l'attribuzione della borsa, assegno o contratto a seguito di selezione pubblica mediante procedura comparativa (con la sola esplicita eccezione degli assistenti incaricati o supplenti, dei lettori di scambio e dei medici interni assunti con delibera nominativa del Consiglio d'Amministrazione delle Università o delle figure assimilabili a questi ultimi).

FORMULA IL SEGUENTE PARERE GENERALE

I servizi pre-ruolo prestati a seguito dell'attribuzione di borse, assegni o contratti con finalità di ricerca o di formazione scientifica diverse dalla partecipazione a corsi di dottorato di ricerca, sulla base di una selezione pubblica mediante procedura comparativa, da parte di Università, Istituti d'istruzione superiore ed Enti pubblici di ricerca italiani, sono equiparabili ai servizi di cui all'art. 7 della l. n.28/1980, dei quali rappresentano un'evoluzione, e sono pertanto riconoscibili dalle rispettive Amministrazioni, secondo le procedure e nei limiti previsti dall'art. 103 del d.P.R. n.382/1980, ai fini della ricostruzione della carriera dei soggetti appartenenti ai ruoli universitari alla data di entrata in vigore della l. n. 240/2010 o comunque assunti secondo il regime previgente.

IL PRESIDENTE
(Andrea Lenzi)